

ACCORDO

tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania sulla partecipazione della Repubblica d'Albania all'operazione militare dell'Unione europea di gestione della crisi in Bosnia-Erzegovina (operazione ALTHEA)

L'UNIONE EUROPEA (UE)

da una parte, e

LA REPUBBLICA D'ALBANIA

dall'altra,

in appresso denominate «le parti»,

TENUTO CONTO:

- dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea dell'azione comune 2004/570/PESC, del 12 luglio 2004, relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina ⁽¹⁾,
- dell'invito alla Repubblica d'Albania a partecipare all'operazione diretta dall'UE,
- del completamento positivo del processo di costituzione della forza e della raccomandazione del comandante dell'operazione dell'UE e del Comitato militare dell'UE di approvare la partecipazione delle forze della Repubblica d'Albania all'operazione diretta dall'UE,
- della decisione del Comitato politico e di sicurezza BiH/3/2004, del 29 settembre 2004, relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina ⁽²⁾,
- della decisione BiH/5/2004 del Comitato politico e di sicurezza, del 3 novembre 2004, che modifica la decisione BiH/1/2004 relativa all'accettazione del contributo di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina e della decisione BiH/3/2004 relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l'operazione militare dell'UE in Bosnia-Erzegovina,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Partecipazione all'operazione

1. La Repubblica d'Albania aderisce all'azione comune 2004/570/PESC, del 12 luglio 2004, relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, nonché a qualsiasi azione comune o decisione con la quale il Consiglio dell'Unione europea decide di prorogare l'operazione militare dell'UE di gestione della crisi, a norma del disposto del presente accordo e delle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.

2. Il contributo della Repubblica d'Albania all'operazione militare dell'UE di gestione della crisi lascia impregiudicata l'autonomia decisionale dell'Unione europea.

3. La Repubblica d'Albania garantisce che le sue forze e il suo personale che partecipano all'operazione militare dell'UE di gestione della crisi effettuino la propria missione conformemente:

- all'azione comune 2004/570/PESC e alle eventuali successive modifiche;
- al piano operativo;
- alle misure di attuazione.

4. Le forze e il personale distaccato dalla Repubblica d'Albania che partecipano all'operazione conformano l'esercizio delle loro funzioni e la loro condotta ai soli interessi dell'operazione militare dell'UE di gestione della crisi.

⁽¹⁾ GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 325 del 28.10.2004, pag. 64. Decisione modificata dalla decisione BiH/5/2004 (GU L 357 del 2.12.2004, pag. 39).

5. La Repubblica d'Albania informa a tempo debito il comandante dell'operazione dell'UE di qualsiasi modifica della propria partecipazione all'operazione.

Articolo 2

Status delle forze

1. Lo status delle forze e del personale messi a disposizione dell'operazione militare dell'UE di gestione della crisi da parte della Repubblica d'Albania è disciplinato dalle disposizioni sullo status delle forze, se disponibili, convenute tra l'Unione europea e il paese ospitante.

2. Lo status delle forze e del personale messi a disposizione di comandi o elementi di comando situati al di fuori della Bosnia-Erzegovina è disciplinato da disposizioni stabilite fra i comandi e gli elementi di comando interessati e la Repubblica d'Albania.

3. Fatte salve le disposizioni sullo status delle forze di cui al paragrafo 1, la Repubblica d'Albania esercita la giurisdizione sulle sue forze e sul suo personale che partecipano all'operazione militare dell'UE di gestione della crisi.

4. La Repubblica d'Albania è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione all'operazione militare dell'UE di gestione della crisi, formulate da o concernenti un qualsiasi membro delle sue forze e del suo personale. La Repubblica d'Albania è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro delle sue forze e del suo personale, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti.

5. La Repubblica d'Albania si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante all'operazione militare dell'UE di gestione della crisi e a farlo all'atto della firma del presente accordo.

6. L'Unione europea si impegna a garantire che gli Stati membri formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo per la partecipazione della Repubblica d'Albania all'operazione militare dell'UE di gestione della crisi e a farlo all'atto della firma del presente accordo.

Articolo 3

Informazioni classificate

1. La Repubblica d'Albania adotta le misure adeguate per garantire che le informazioni classificate dell'UE siano protette ai sensi delle norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio⁽¹⁾,

⁽¹⁾ GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2004/194/CE (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 48).

e degli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il comandante dell'operazione dell'UE.

2. Qualora l'UE e la Repubblica d'Albania abbiano concluso un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, le disposizioni di tale accordo sono applicate nell'ambito dell'operazione militare dell'UE di gestione della crisi.

Articolo 4

Catena di comando

1. L'insieme delle forze e del personale che partecipa all'operazione militare dell'UE di gestione della crisi resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

2. Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo e tattico e/o il controllo delle loro forze e del loro personale al comandante dell'operazione dell'UE. Il comandante dell'operazione dell'UE può delegare i suoi poteri.

3. La Repubblica d'Albania ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri dell'Unione europea partecipanti.

4. Il comandante dell'operazione dell'UE può, previa consultazione della Repubblica d'Albania, richiedere in qualsiasi momento il ritiro del contributo della Repubblica d'Albania.

5. Un alto rappresentante militare (Senior Military Representative — SMR) è nominato dalla Repubblica d'Albania per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'operazione militare dell'UE di gestione della crisi. L'SMR si consulta con il comandante della forza dell'UE su tutte le questioni inerenti all'operazione ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.

Articolo 5

Aspetti finanziari

1. La Repubblica d'Albania sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base agli strumenti giuridici di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente accordo e alla decisione 2004/197/PESC del Consiglio, del 23 febbraio 2004, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa⁽²⁾.

⁽²⁾ GU L 63 del 28.2.2004, pag. 68.

2. In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l'operazione, la Repubblica d'Albania, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dalle disposizioni sullo status delle forze, se disponibile, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo.

Articolo 6

Disposizioni di attuazione dell'accordo

Eventuali accordi tecnici e amministrativi necessari ai fini dell'attuazione del presente accordo sono conclusi tra il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e le autorità competenti della Repubblica d'Albania.

Articolo 7

Inadempienza

Qualora una delle parti non adempia agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli precedenti, l'altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con un preavviso di un mese.

Articolo 8

Composizione delle controversie

Le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.

Articolo 9

Entrata in vigore


1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.
2. Il presente accordo è applicato in via provvisoria dalla data della firma.
3. Il presente accordo resta in vigore per la durata del contributo della Repubblica d'Albania all'operazione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 2005 in lingua inglese in quattro copie.

Per l'Unione europea



Per la Repubblica d'Albania



DICHIARAZIONI
di cui all'articolo 2, paragrafi 5 e 6, dell'accordo

Dichiarazione degli Stati membri dell'UE:

«Gli Stati membri dell'Unione europea che applicano l'azione comune 2004/570/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare, nella misura del possibile, a richieste di indennizzo nei confronti della Repubblica d'Albania per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

- siano stati causati da membri del personale provenienti dalla Repubblica d'Albania nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o
- risultino dall'uso di mezzi appartenenti alla Repubblica d'Albania, purché l'uso sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'operazione dell'UE di gestione della crisi proveniente dalla Repubblica d'Albania nell'utilizzare detti mezzi.»

Dichiarazione della Repubblica d'Albania:

«La Repubblica d'Albania, nell'applicare l'azione comune 2004/570/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare, nella misura del possibile, a richieste di indennizzo nei confronti di qualsivoglia altro Stato partecipante all'operazione militare dell'UE di gestione della crisi per le lesioni riportate da membri del suo personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

- siano stati causati da membri del personale nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o
 - risultino dall'uso di mezzi appartenenti agli Stati partecipanti all'operazione dell'UE di gestione della crisi, purché l'uso sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'operazione dell'UE di gestione della crisi nell'utilizzare detti mezzi.»
-